

Allegato 1 alla determinazione

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
Servizio Scuola ed Educazione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'affidamento del servizio di trasporto dei bambini delle scuole primarie
Lona e Manna iscritti ai servizi complementari alla frequenza scolastica -
anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22**

IMPORTO DELL'APPALTO Euro 169.860,00.-

ONERI PER LA SICUREZZA Non previsti

L'importo sopra indicato è al netto di IVA

Codice CIG lotto 1 (trasporto bambini scuola "Lona"): 80095276C5

Codice CIG lotto 2 (trasporto bambini scuola "Manna"): 8009534C8A

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

allegato A – relazione tecnico illustrativa
allegato B – offerta economica
allegato C – patto d'integrità
allegato D – codici di comportamento

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei bambini frequentanti le seguenti scuole primarie e dei loro educatori- accompagnatori:
 - **scuola primaria Lona con sede in via San Mauro, 14 (lotto 1)**
 - **scuola primaria Manna con sede in via Manna, 5/7 (lotto 2)**
2. Il servizio di trasporto dei minori ha come luogo di partenza la scuola primaria di appartenenza e come destinazione il ricreatorio comunale afferente per consentire ai minori la fruizione del servizio pomeridiano complementare alla frequenza scolastica.
3. Nell'allegato A) al presente Capitolato d'Appalto vengono descritte, nel dettaglio, le caratteristiche del servizio di cui al comma 1, suddiviso in due lotti.
4. Gli orari indicati nell'allegato di cui al comma precedente potranno subire modifiche in relazione a sopravvenute esigenze di carattere didattico- organizzativo.
5. Nell'effettuazione del servizio dovrà essere utilizzato un numero di mezzi tale da consentire di non dividere i gruppi classe così come indicati nel prospetto allegato al presente capitolato.

ART. 2 PERSONALE: DOTAZIONI

1. E' prevista la figura di un referente del servizio, unico interlocutore nei confronti della Stazione Appaltante.
2. Il monte ore complessivo del servizio, per anno scolastico, è indicativamente il seguente, considerando il numero di giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale 2019/2020 pari a 173.

LOTTO 1	
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Monte ore complessivo stimato per anno scolastico
Referente/impiegato amministrativo	77
Autisti e operai qualificati	836
Totale monte ore complessivo minimo	913
LOTTO 2	
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Monte ore complessivo stimato per anno scolastico
Referente/impiegato amministrativo	63
Autisti e operai qualificati	692
Totale monte ore complessivo minimo	755

3. In ottemperanza all'art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 i costi presunti della manodopera, aggiornati all'ISTAT, individuati sulla base delle tabelle salariali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di

Lavoro – Div. IV *Costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi* sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	COSTO ORARIO
Referente/impiegato amministrativo	22,24.-
Autisti e operai qualificati	20,21.-
LOTTO 1	
Importo complessivo per anno scolastico tenuto conto del monte ore stimato di cui al comma precedente	18.585,80
Percentuale di incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'appalto al netto degli oneri della sicurezza interferenziali	60%
LOTTO 2	
Importo complessivo per anno scolastico tenuto conto del monte ore stimato di cui al comma precedente	15.386,44
Percentuale di incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'appalto al netto degli oneri della sicurezza interferenziali	60%

ART. 3 DURATA

1. L'appalto relativamente a tutti e due i lotti decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2019/20 e termina alla fine dell'anno scolastico 2021/22.
2. Il servizio si svolge nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, dal lunedì al venerdì, secondo le indicazioni contenute nell'allegato A).
3. Il servizio potrà essere sospeso nei giorni di chiusura delle scuole e/o delle strutture comunali educative, in conseguenza di eventi particolari, come scioperi del personale, consultazioni elettorali ed altro.
4. Di ogni sospensione e/o modifica, anche parziale, verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria con un preavviso di almeno 24 ore. In mancanza del preavviso il servizio programmato si considererà come effettuato.

ART. 4 VALORE

1. L'ammontare complessivo del presente appalto è pari a Euro 169.860,00.- IVA esclusa, suddiviso come segue:
 - 1° Lotto: trasporto scuola Lona – Euro 92.928,00.- IVA esclusa;
 - 2° Lotto: trasporto scuola Manna – Euro 76.932,00.- IVA esclusa;
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto, in aumento o in riduzione, entro il limite di 1/5 dell'importo contrattuale.

3. L'aumento o la diminuzione dell'importo contrattuale sarà calcolato come di seguito indicato:
 1. sulla base delle giornate di servizio effettuate in più o in meno rispetto al numero di giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, considerando un costo standard giornaliero pari ad un terzo del costo di aggiudicazione del lotto diviso il numero di giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale (n. 173 gg per l'a.s. 2019/2020).
 2. sulla base del numero di passeggeri in più o in meno rispetto a quello indicato nell'allegato A) qualora la variazione del numero di passeggeri comportasse un aumento o una diminuzione del numero di mezzi necessari all'effettuazione del servizio; a tal fine, dovrà essere indicato nell'offerta il costo di un singolo mezzo.

ART. 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. I mezzi utilizzati dalla ditta appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono:

- essere corrispondenti alle norme dettate dal D.M. del 18.04.1977, come integrato ed aggiornato dal D.M. del 13.06.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. del 31.01.1997 “*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale a tutte le disposizioni normative generali e di settore in materia di trasporto scolastico;
- rispettare le norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 “*Nuovo codice della strada*” e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.

2. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima di ogni singolo mezzo;
- garantire un adeguato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti sul mezzo;
- programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile;
- in caso di guasto meccanico, incidente o altro, garantire la disponibilità di mezzi con le medesime caratteristiche sopradescritte in sostituzione di quelli normalmente in uso;
- fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 e l'ottimizzazione del servizio;
- comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e per i rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari delle uscite per i casi di emergenza o di occasionali imprevisti;
- mettere a disposizione, all'occorrenza, mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con disabilità. Nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire la messa a disposizione di tali mezzi, i servizi per i quali tali mezzi risultano necessari potranno essere affidati ad altro operatore.

3. La ditta aggiudicataria s'impegna, prima dell'avvio del servizio, ad effettuare dei sopralluoghi oppure a svolgere una puntuale verifica dell'effettiva percorribilità dei percorsi con i mezzi da impegnare nel trasporto.

4. La ditta è tenuta inoltre a presentare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per effettuare i servizi oggetto del presente appalto, con l'indicazione del numero di posti per ciascun mezzo.

ART. 6 PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Il personale impiegato dalla Ditta per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 “*Nuovo Codice della Strada*”, nonché dei requisiti tecnico-professionali e di idoneità psico-fisica prescritti per effettuare il servizio richiesto.

2. Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della ditta appaltatrice del servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice, alla Stazione Appaltante e al ricreatorio di riferimento di ogni eventuale imprevisto occorso

3. Qualora si verificano situazioni impreviste, e in ogni altro caso, il personale addetto alla guida non deve abbandonare il mezzo finché i passeggeri sono ancora all'interno dello stesso o nelle immediate vicinanze.

4. Il conducente dovrà inoltre:

- mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla Ditta che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio;
- osservare nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto delle persone ed un contegno adeguato all'età degli utenti;
- regolare la salita e la discesa degli alunni, con la collaborazione degli educatori accompagnatori, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per l'utenza.

5. Durante lo svolgimento del servizio i conducenti dei mezzi devono:

- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle contestuali situazioni atmosferiche e di traffico;
- non bere bevande alcoliche o assumere sostanze che compromettano la lucidità alla guida, non fumare sul mezzo;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi delle strutture educative e scolastiche;

- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio
6. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare e di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di procedere all'immediata sostituzione del personale contestato.
7. Per tutto il personale impiegato, la Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*.

ART. 7

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando alla Stazione Appaltante il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. Il C.C.N.L. applicato dall'appaltatore al personale impiegato nel servizio deve essere coerente con l'attività oggetto dell'appalto.
3. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
4. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
5. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
6. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
7. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
8. In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.
9. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

ART. 8

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 facendo ricorso al Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia (eAppalti FVG) ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006.

2. Può essere presentata offerta per uno o per tutti i lotti.
3. L'affidamento avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
4. Agli elementi di natura qualitativa saranno attribuiti complessivamente 70 punti, mentre agli elementi di natura quantitativa (prezzo) 30 punti, per un totale di 100.
5. L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa avverrà sulla base del criterio della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Sulla base di questo criterio, ciascun commissario di gara attribuisce a ciascun concorrente per ogni elemento di natura qualitativa un coefficiente variabile tra zero e uno. Si procede quindi a calcolare, per ciascun concorrente, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario a ciascun elemento e a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prime calcolate. I coefficienti definitivi così ottenuti vengono moltiplicati per i punteggi massimi previsti dal presente capitolato per ogni elemento di natura qualitativa.
Per ogni offerta tecnica viene quindi effettuata la sommatoria dei punteggi ottenuti negli elementi qualitativi di valutazione.
6. L'attribuzione del punteggio per gli elementi di natura quantitativa (prezzo), avverrà utilizzando la seguente formula, come da *Protocollo d'Intesa per la definizione di regole da applicare per l'affidamento degli appalti e l'esecuzione dei contratti* tra il Comune di Trieste e le Confederazioni Sindacali Provinciali, approvato con deliberazione giunta n. 554 dd. 23.11.2015:

$$PPI = \frac{PMIN}{PI} \times MPP$$

ove

PPI = punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata

PI = prezzo dell'offerta considerata

PMIN = prezzo dell'offerta più bassa

MPP = punteggio massimo previsto per il prezzo (30)

7. La Commissione giudicatrice:
 - non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica del concorrente che non consegua, nella valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, un punteggio almeno pari a 40 punti su 70, procedendo quindi alla sua esclusione;
 - sulle offerte tecniche che avranno superato lo sbarramento di cui sopra, qualora nessuna di esse abbia già raggiunto il punteggio complessivo massimo di 70 punti, effettuerà la riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta il punteggio più alto (70) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre;
 - escluderà dalla gara le ditte che presenteranno offerte superiori all'importo complessivo a base d'asta dell'appalto o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve;
 - in caso di offerta pari all'importo a base d'asta non sarà assegnato alcun punteggio;

- procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un'ulteriore richiesta di ribasso sull'offerta economica.
9. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l'appalto per preminenti ragioni d'interesse pubblico. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione di tutti e due i lotti viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:
- 1) elementi di natura qualitativa (**offerta tecnica**): fino a un massimo di 70 punti su 100 così ripartibili:

	ELEMENTI	COEFFICIENTI	punteggio
1	Caratteristiche ambientali del parco automezzi impiegato nel servizio	1: tutti i mezzi sono alimentati a metano o omologati Euro 6 o almeno 5 0,75: tutti i mezzi sono omologati almeno Euro 4 0,50: tutti i mezzi sono omologati almeno Euro 3 0,25: tutti i mezzi sono omologati almeno Euro 2 0: il parco automezzi non rientra nei punti di cui sopra	max pti 10
2	Esperienza professionale degli autisti addetti al servizio in oggetto nel settore trasporto persone	1: tutti gli autisti hanno un'esperienza di almeno 5 anni nell'attività di trasporto persone 0,75: tutti gli autisti hanno esperienza di almeno 4 anni nell'attività di trasporto persone 0,50: tutti gli autisti hanno esperienza di almeno 3 anni nell'attività di trasporto persone 0,25: tutti gli autisti hanno esperienza di almeno 2 anni nell'attività di trasporto persone 0: non tutti gli autisti hanno gli anni di esperienza di cui sopra	max pti 20
3	Esperienza professionale degli autisti addetti al servizio in oggetto nel settore trasporto scolastico	1: tutti gli autisti hanno un'esperienza di almeno 4 anni nell'attività di trasporto scolastico 0,75: tutti gli autisti hanno esperienza di almeno 3 anni nell'attività di trasporto scolastico 0,50: tutti gli autisti hanno esperienza di almeno 2 anni nell'attività di trasporto scolastico 0,25: tutti gli autisti hanno esperienza di almeno 1 anni nell'attività di trasporto scolastico 0: non tutti gli autisti hanno gli anni di esperienza di	max pti 25

		cui sopra	
4	Disponibilità di automezzi dotati di pedana per disabili da utilizzarsi nel servizio in caso di necessità	1: 4 mezzi 0,75: 3 mezzi 0,50: 2 mezzi 0,25: 1 mezzo 0: nessun mezzo	max pti 15

2) prezzo (**offerta economica**): fino a un massimo di 30 punti

2. L'offerta tecnica, inclusi gli eventuali allegati, deve essere composta al massimo da 2 facciate in formato A4 con un numero massimo di 40 righe per facciata ed utilizzando, per il corpo del testo, il carattere ARIAL di dimensione non inferiore a 12.
I margini sinistro e destro del foglio non dovranno essere inferiori a 25 millimetri.

Ulteriori facciate o documenti allegati non saranno oggetto di valutazione.

ART. 10 AMMISSIONE ALLA GARA – REQUISITI

- I. La gara è aperta a:
 - a) imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative;
 - b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
 - c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
 - e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 -ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5;
 - g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. L'ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può fare parte di altri raggruppamenti.
3. I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applica l'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016
 - c) Capacità tecnica:
l'aver svolto precedenti attività nella gestione di servizi di trasporto scolastico per conto di enti pubblici e/o privati per un periodo non inferiore a sei mesi nell'ultimo triennio scolastico;
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e allegato XVII parte II del D.Lgs n. 50/2016.
 - d) Capacità economica e finanziaria:

l'aver sviluppato nel quinquennio 2014-2018 un fatturato complessivo pari ad almeno un terzo del valore dell'appalto nel settore di attività analogo a quello del servizio oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I del D.Lgs n. 50/2016. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

4. In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti, quelli di cui alla lettera d) possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, quello di cui alla lettera c) deve essere posseduto per intero almeno dalla capogruppo/mandataria.

ART. 11 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice.

2. La ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.

3. La ditta s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.

4. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

2. Il subappalto è vietato in base all'art. 35, comma 4 della L.R. n. 6/2006 pena la risoluzione del contratto.

ART. 13 GARANZIE DEFINITIVE

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 con le modalità di cui al medesimo articolo.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.

4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.

5. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.

6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART.14 VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante effettua verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto tesi ad accertare che il servizio venga realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 15 PENALITA'

1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, al netto dell'Iva.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali variabili a seconda della gravità dell'inadempimento. L'entità delle penali non potrà, in ogni caso, superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

4. Le penali verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.

2. Il contratto si considera inoltre risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
- l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'importo contrattuale;
 - inadempienze reiterate;
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerati cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali.
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 7;
 - inosservanza del divieto di subappalto di cui all'art. 12, comma 2;
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
3. Nei casi di cui al comma 2 la Stazione Appaltante comunica alla ditta di autotrasporto aggiudicataria, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
5. Il contratto d'appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative.

ART. 17 PATTO D'INTEGRITA'

I. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 18 OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

I. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 19

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione e dopo aver proceduto alle conseguenti verifiche, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 20 SPESE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 21 PAGAMENTO

1. Il pagamento avverrà ogni due mesi su presentazione di regolare documentazione contabile in base alle giornate di servizio effettuate.

2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport- Servizio Scuola ed Educazione e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: RICRE| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteponendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

4. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti

sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

5. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza. I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 22 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs n. 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 23 NORMA FINALE

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.